



Comune di Menfi

(Provincia di Agrigento)

Regolamento Imposta di Soggiorno

approvato con Delibera del Consiglio Comunale

n. 74 del 19.11.2014

Art. 1 Istituzione dell'imposta

1. E' istituita nel Comune di Menfi l'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale*", al fine di finanziare interventi in materia di turismo. Il gettito dell'imposta sarà destinato a finanziare quanto segue:
 - interventi in materia di turismo nella fascia costiera, per la fruizione anche di docce e bagni pubblici e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e delle iniziative private (marketing turistico e territoriale);
 - cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
 - sviluppo di punti di accoglienza ed informazione dei turisti;
 - interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
 - interventi per servizi pubblici locali;
 - per la promozione e la valorizzazione di manifestazioni tradizionali e identitarie della città;
 - progetti e interventi destinati alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione giovanile;
 - incentivare di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie ed anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
 - interventi per i servizi pubblici locali collegati alla fruizione turistica del paesaggistico, culturale ed enogastronomico;
 - finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici;
 - finanziamento di contributi per gli immobili appartenenti al circuito Inycon House.

2. Il Presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che pernottano nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Menfi di seguito elencate :
 - **Strutture alberghiere** (*alberghi, motels, alberghi diffusi, alberghi di turismo rurale, villaggi albergo, villaggi turistici e residenze turistico-alberghiere*).
 - **Strutture extra-alberghiere** (*affittacamere, case per ferie, case appartamenti per vacanze, residence, Bed & Breakfast, agriturismo e campeggi*).

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive situate nel Comune di Menfi, come definite, in linea di principio, dalla normativa regionale in materia di turismo (L.R. n.27/96 e successive modifiche e integrazioni) e in materia di attività agrituristiche.
2. Tra le strutture ricettive sono ricompresi anche gli alloggi destinati a locazioni ad uso turistico, affitto turistico previsti dall'art.1 comma 2 lett. c) della Legge n.431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza un pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi strumentali

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2 e non risulta iscritto all'anagrafe della Popolazione del Comune di Menfi.
2. Soggetto responsabile degli obblighi strumentali, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 4

Esenzioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Menfi;
 - b. I minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c. Coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura ricettiva di cui all'art.1 comma 2;
 - d. Coloro che prestano attività lavorativa presso una qualsiasi azienda produttiva locale;
 - e. I disabili ai sensi dell'art.3 della Legge n.104/92;
 - f. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g. I partecipanti agli Educational Tours organizzati da Tour Operators e Agenzie di Viaggio a scopo promozionale;
 - h. Giornalisti che rappresentano testate nazionali ed internazionali e di settore ospitati dalle strutture ricettive, che attraverso i loro articoli promuovono la Città di Menfi e il suo territorio (il tutto dovrà essere accompagnato da apposita documentazione);
 - i. I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali;
 - j. Gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia Statali e Locali, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
 - k. Gli organizzatori degli eventi patrocinati dal Comune di Menfi e gli ospiti dell'Amministrazione comunale che partecipano agli eventi.

Le esenzioni di cui alle lett. c e d dovranno essere attestate e dimostrate dai gestori delle Strutture ricettive di cui all'art.1, mentre per tutte le altre ipotesi il gestore dovrà verificare ed acquisire la documentazione giustificativa prodotta dal cliente (a titolo di esempio: fotocopie dei documenti di riconoscimento e degli altri titoli esentativi L. 104, tesserini di qualifica, ecc....).

2. L'imposta è ridotta del 30% nei seguenti casi:
 - a. Partecipanti a gite scolastiche;
 - b. Gruppi organizzati di almeno 25 persone.

Art.5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento fino ad un **massimo di 7 (sette) pernottamenti** consecutivi anche se effettuati presso strutture ricettive differenti. In tal caso, è a carico del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi a quelli da effettuare presso la nuova struttura ricettiva.
2. **L'imposta di soggiorno è applicabile dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.**
3. L'imposta di soggiorno per pernottamento e a persona per la prima annualità è stabilita nelle seguenti misure:
 - a. Classificazione 5 stelle o superiore **€. 2,50;**
 - b. Classificazione 4 stelle **€. 1,50;**
 - c. Classificazione 3 stelle **€. 1,00;**
 - d. Classificazione 1-2 stelle **€. 1,00;**
 - e. Strutture extra-alberghiere di qualunque tipologia ricettiva, villaggi turistici e per le altre tipologie non soggette a classificazione **si rimanda alla tabella allegata.**
 - f. Il contributo di soggiorno è pari ad **€. 0,50** al giorno per persona, per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.
 - g. Per gli anni successivi, le modifiche dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi della normativa nel tempo vigente, comunque entro la misura massima stabilita per legge. In mancanza di tale delibera si applicano le tariffe dell'anno precedente.

Art.6

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Menfi sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni di imposta, tenendo conto del materiale messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.
2. Il gestore della struttura ricettiva (soggetto responsabile degli obblighi strumentali), dichiara e comunica all'Ufficio Tributi del Comune di Menfi, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti secondo quanto previsto all'art.4.
3. La dichiarazione e comunicazione è trasmessa per via telematica o cartacea con apposita modulistica predisposta dall'Ente.

Art.7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 2, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono il contributo al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvederà alla riscossione del contributo, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Menfi.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre su apposito conto corrente postale o bancario intestato al Comune di Menfi. Contestualmente alla comunicazione telematica o cartacea, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d'imposta per i periodi comunicati.

3. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Menfi del conto gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art.8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006 n.296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c. richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.

Art.9

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 - 472 - 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 7/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981. n. 689.

Art.10

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e successive modificazioni, o mediante la procedura dell'ingiunzione fiscale prevista dal R.D. 14/04/1910, n. 639.

Art.11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla riscossione.

2. Nei casi di versamento del contributo di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, la stessa può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del contributo da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Menfi, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro duemilacinquecento.
3. Non si procede al rimborso del contributo per importi pari o inferiori a euro dieci.

Art.12 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie di Agrigento ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 13 Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dalla data del 1° Gennaio dell'anno successivo della sua approvazione.

Art. 14 Pubblicazione

1. Il Regolamento sarà pubblicato nelle forme di legge e potrà essere consultabile sul sito web istituzionale del Comune di Menfi.
2. Ai sensi dell'art. 52, comma 2 D.Lgs. n. 446/1997, il presente Regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.

Art. 15

Istituire entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la consulta del turismo le cui funzioni saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 16

Una volta l'anno l'assessore al turismo relazionerà sugli introiti percepiti dal comune e sulla destinazione di dette somme.

Tabella Categorie Tariffe ed Esenzioni

CATEGORIE Strutture Ricettive	TARIFFE Anno 2015	ESENZIONI
Alberghi 5 stelle o superiori	€. 2,50	dall'8° giorno di pernottamento
Alberghi 4 stelle	€. 1,50	dall'8° giorno di pernottamento
Alberghi 3 stelle	€. 1,00	dall'8° giorno di pernottamento
Alberghi 1-2 stelle	€. 1,00	dall'8° giorno di pernottamento
Residenze turistico-alberghiere - Residence	€. 1,00	dall'8° giorno di pernottamento
Affittacamere	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Case vacanza	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Agriturismi	€. 1,00	dall'8° giorno di pernottamento
B & B	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Ostelli della Gioventù	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Case per ferie o unità abitative ad uso turistico	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Altre attività assimilate	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Strutture ricettive all'aria aperta	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento
Campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea	€. 0,50	dall'8° giorno di pernottamento

Riferimenti normativi

- Art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- Legge Reg.le 6 aprile 1996 n.27 e succ. mod. e integrazioni;
- Art.1 comma 2 lett. c) della Legge n.431/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Art.3 della Legge n.104/92;
- Art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997;
- Art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006 n.296;
- D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 - 472 - 473;
- Art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Legge 24 novembre 1981. n. 689;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.